



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.12 DEL 09/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Casarini Marco - Presidente	Sì
2. Doria Andrea - Consigliere	Sì
3. Barbara Mario - Consigliere	Sì
4. Pasotti Andrea - Consigliere	Sì
5. Sinibaldi Fabio - Consigliere	Sì
6. Saviotti Maurizio - Consigliere	Sì
7. Decontardi Simone - Consigliere	Sì
8. Albertocchi Claudio - Consigliere	Sì
9. Gramegna Andrea - Consigliere	Sì
10. Valade' Simonetta Francesca in Leoni - Consigliere	Sì
11. Leoni Fabio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Maggiori Gabriele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Casarini Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

La I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente o inferiore a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.
- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto doversi nominare come funzionario responsabile il Dr. Gabriele MAGGIORI – Segretario Comunale Reggente – a partire dal 01.01.2015;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Vista la delibera n. 07 dell' 08.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI.;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Vista la Legge finanziaria per l'anno 2018 approvata in data 27.12.2017 n. 205, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di non aumentare le aliquote dei tributi locali ed altresì l'esenzione dal pagamento della TASI per l'abitazione principale e sue pertinenze escluse le categorie A/1 – A/8 e A/9;

Vista la propria delibera n. 12 del 30.07.2015 di approvazione aliquota Tasi anno 2015;

Vista la propria delibera n. 05 del 23.04.2016 di approvazione aliquota Tasi anno 2016;

Vista la propria delibera n. 05 del 25.03.2017 di approvazione aliquota Tasi anno 2017;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione unanime:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2018 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2016
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Funzione 8 – servizio 1 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi”	4.880,00
Illuminazione pubblica Funzione 8 – servizio 2 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”	9.030,00
Verde pubblico Funzione 9 – servizio 6 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”	3.200,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Funzione 1 – servizio 1 “gestione beni demaniali e patrimoniali”	14.950,00
Manutenzione patrimonio comunale Funzione 9 – servizio 4 “servizio idrico integrato”	1.250,00

3. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2018:

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze	Esente
Aliquota altri fabbricati	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

2) di approvare la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

4) di stimare in 11.700,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

5) di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'**occupante** sarà pari al **10%** (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare nella misura del **90%** (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 40,00 per cento circa.

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

9) di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2018;

SUCCESSIVAMENTE;

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

DELIBERA

Con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calvignano, li 09/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Maggiori Gabriele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Calvignano, li 09/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Maggiori Gabriele

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Casarini Marco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Maggiori Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 73 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/04/2018 al 26/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calvignano, lì 11/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Maggiori Gabriele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 09-apr-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Calvignano, lì 09-apr-2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Maggiori Gabriele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Maggiori Gabriele